


Pubblicato il 04/01/2019

N. 00094/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03630/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2018, proposto da: Palma Adamo, Chiara Albano, Sossio Arciprete, Guido Autorino, Emanuele Bagno, Laura Barbieri, Giulia Barletta, Laura Barletta, Paolo Barone, Francesca Bassan, Maria Bassani, Luciano Bellico, Dolcizia Benevento, Roberta Bertoni, Carmine Bevilacqua, Sara Boerio, Domenico Bonadia, Flavio Bonanno, Michela Chiara Borghese, Ernesto Borruto, Maurizio Bosnia, Alfonso Bossone, Nicola Bossone, Emma Ruth Brown, Gaetano Brucci, Paola Bruccoleri, Cecilia Buttarazzi, Vincenzo Caccavale, Antonella Cadalt, Ilario Calipari, Rossana Caltabiano, Angela Camerini, Gaetano Campagnoli, Gianfranco Campagnoli, Vito Cannone, Enrico Capano, Francesco Capozzi, Pasquale Cappabianca, Corrado Cappelletti, Giuseppina Capuano, Lucia Caramel, Elisa Caricato, Anna Carraro, Rossella Carrillo, Gaetano Cristian Carrozzo, Paolo Casale, Giovanni Cascone, Sebastiano Cascone, Pasqualina Casillo, Dante Castagnino,

Angelo Catricalà, Maria Elena Ceccarelli, Alessandra Cesarini, Andrea Checcucci, Gennaro Chirico, Concetta Ciccarelli, Alfonso Ciccone, Elisa Cimmelli, Gabriele Cimmino, Francesco Cipollone, Adriano Cisto, Antonella Colonna, Fabio Consiglio, Luigina Conte, Annarita Crescente, Giovanni Crispino, Filippo D'Allio, Vittorio D'Angelo, Massimiliano D'Angelo, Claudia D'Angelo, Gian Luca Dapiran, Flavio Dapiran, Angela D'Avino, Ilaria De Angelis, Teo De Bonis, Lucio De Feo, Raffaella De Luca, Ilaria De Martino, Claudia De Rosa, Giuseppe De Rosa, Giuseppe De Siatì, Silvia Aurea Aurelia De Stefano, Carmen De Vitis, Adolfo Del Litto, Anna Carla Del Prete, Pier Paolo Del Prete, Francesco Della Bona, Giancarlo Dell'Anna, Marilina Denaro, Chiara Di Bert, Pasquale Di Caro, Giacomo Di Domenico, Giovanni Di Giacomo, Anna Di Mario, Federico Di Meglio, Maria Di Nardo, Pietro Giuseppe Di Puma, Michele Di Toro, Stefano Draetta, Raimondo Esposito, Francesco Esposito, Ciro Famiani, Maria Concetta Fasulo, Maddalena Ferrara, Rocco Ficicchia, Gianpaolo Fiumara, Luisa Franchin, Placido Frisone, Iolanda Anna Gallucci, Francesco Gallucci, Luca Garofalo, Salvatore Giampiccolo, Clara Giannone, Rosanna Giarraffa, Giorgia Ginevoli, Chiara Giovagnoli, Angelo Gerardo Giso, Veruska Graziano, Mauro Greco, Massimo Grimaldi, Massimo Guerri, Maria Concetta Guglielmini, Pasquale Infausto, Stevan Joka, Rosaria La Peruta, Francesco La Rosa, Pietro Lisi, Salvatore Lorello, Giacomo Lucci, Bernadetta Luciano, Gianluca Lusi, Elena Maiolo, Lucia Malerba, Francesco Manco, Marialaura Mangani, Giuseppe Mangino, Gaetano Manuele, Luca Manuele, Riccardo Marelli, Maria Marotta, Martina Massimino, Mario Matarese, Andrea Meucci, Andrea Milan, Gianluca Mirra, Maria Molinari, Lucio Monda, Roberto Montanino, Annunziata Montano, Enrico Mormile, Stefano Carmine Napolitano, Carmine Napolitano, Antonino Naso, Sabrina Natale, Matteo Oberto, Rachele

Occhionero, Alessio Onnis, Carlo Oro, Vincenzo Palma, Giacomo Paone, Veronica Parmiciano, Maria Pascarella, Cristina Patturelli, Antonio Pessetto, Giovanni Petrazzuolo, Stefano Petrosino, Biagio Pezzillo, Mirko Pieri, Marco Pietrzela, Nicola Vincenzo Piscopo, Antonio Pisellini, Mariateresa Polese, Saverio Polidoro, Generoso Popolo, Maria Antonietta Porzio, Ludovica Privitera, Pasquale Punzo, Maria Puzio, Gerardo Raiola, Veronica Ramonda, Maria Rauso, Davide Reda Amoresano, Vito Antonio Ricco, Caterina Riotto, Giorgio Rizzo, Claudio Rosatelli, Pantaleo Ruggieri, Ubaldo Ruggiero, Maria Grazia Russo, Rosa Russo, Paola Saccardo, Giulia Salomone, Roberto Stefano Salvati, Annamaria Sanges, Salvatore Sanipoli, Pasquale Sannino, Felice Santelli, Mario Sapia, Vincenzo Sarti, Giovanni Sbriglia, Gaetano Scarazzo, Mario Sellitto, Aniello Sepe, Giovanni Sepe, Giovannantonio Sepe, Raffaele Sgammato, Matteo Silvestri, Anna-Lisa Sorcinelli, Francesco Spagnuolo, Carlo Speltri, Jole Speranza, Federica Speranza, Mirko Speziali, Giuseppe Stano, Emiliano Stella, Pacifico Tafuro, Adele Tammaro, Ivano Tornello, Angelo Torregrossa, Tiziana Traverso, Gennaro Truglio, Maria Vaccaro, Dario Varuni, Irene Vegliione, Enrico Vicinanza, Enrico Zanier, Domenico Zizzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*; Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio

Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, in persona dei legali rappresentati *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Valle D'Aosta, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza 18 marzo 2018, n. 3039, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-*bis*.

della sentenza n. 3039 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-*bis*.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato Guido Marone e l'avvocato dello Stato Davide Di Giorgio.

FATTO e DIRITTO

1.- Le parti indicate in epigrafe – insegnanti in possesso del diploma di istruzione superiore, nonché del diploma rilasciato dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale – hanno impugnato, innanzi al Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, il decreto ministeriale 1 giugno 2017, n. 374, nella parte in cui non ha previsto, quale requisito di accesso alla seconda fascia, il possesso del diploma di istruzione superiore.

2.— Il Tribunale amministrativo, con sentenza 18 marzo 2018, n. 3039, ha rigettato il ricorso.

3.— I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello.

3.1.— Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell'appello.

4.— La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 22 novembre 2018.

5.— L'appello non è fondato.

5.1.— Con un primo motivo si assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto, alla luce della normativa di disciplina del settore, che il possesso del diploma "vecchio ordinamento" consentirebbe l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Il motivo non è fondato.

L'art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) ha previsto che: i) i diplomi rilasciati, tra l'altro, dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale (Afam) in base all'ordinamento previgente «*mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione*» (comma 1); ii) fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge in esame «*hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a*

posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio» (comma 2).

Tale norma, come messo in rilievo in modo condivisibile dal primo giudice, ha distinto tra il valore del diploma cd. “vecchio ordinamento” ai fini dell’ “accesso all’insegnamento” e valore di tale diploma ai fini “dell’abilitazione all’insegnamento”.

Questa interpretazione è stata seguita in modo costante dalla giurisprudenza di questa Sezione in sede di giudizio cautelare e, da ultimo, in sede di decisione di merito (sentenza 11 dicembre 2018, n. 6987).

Con tale ultima sentenza, la Sezione ha chiarito, inoltre, che il titolo in possesso degli appellanti è idoneo per l’accesso generico all’insegnamento e, in particolare, alla terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto che consentono le supplenze temporanee e annuali ma non anche alla seconda fascia di dette graduatorie.

5.2.— Con un secondo motivo, proposto in via subordinata, è stata riproposta una censura non esaminata dal primo giudice con la quale era stata dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo stata concessa agli appellanti la possibilità di conseguire l’abilitazione, non essendo stati attivati tirocini formativi attivi (Tfa) ordinari cui potessero accedere.

Il motivo non è fondato.

Gli appellanti non hanno dedotto l’esistenza di una preclusione oggettiva e discriminante rispetto alla posizione di altri soggetti che si trovavano nella medesima situazione. Gli appellanti, infatti, rilevano come al Tfa di cui al decreto ministeriale n. 487 del 2014 hanno potuto accedere solo coloro che avevano concluso il percorso di studi secondo il nuovo ordinamento didattico.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l’asserita illegittimità amministrativa

avrebbero dovuto essere fatta valere tempestivamente mediante l'attivazione degli strumenti di tutela che l'ordinamento contempla nei casi in cui l'amministrazione non ponga in essere gli atti per i quali la legge prevede un obbligo di provvedere.

5.3.— Con un terzo motivo, proposto anch'esso in via subordinata, è stata riproposta la censura con la quale era stata dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dovendo essere equiparati, anche alla luce di quanto prescritto dalla direttiva europea, ai titoli abilitativi anche l'esperienza professionale maturata mediante l'insegnamento.

Il motivo non è fondato.

Le situazioni evocate dagli appellanti hanno presupposti diversi, non potendosi equiparare il possesso di un titolo abilitativo formale con la sola esperienza professionale. Fermo quanto esposto, il riferimento alla disciplina europea è rimasto sul piano del mero richiamo non supportato da deduzioni specifiche idonee a sorreggere la censura formulata.

6.— La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta il ricorso proposto con l'atto indicato in epigrafe;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente FF

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO